

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 21 del 7 dicembre 2017

**CRITICITA' OPERATIVE
PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI
E PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO**

La "Manovra correttiva" introdotta con il D.L. n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017 – si vedano anche le ns circolari n. 10 e 19/2017) ha apportato modifiche significative sui termini per detrarre l'IVA sugli acquisti e per registrare le fatture di acquisto, comportando non poche criticità operative, in particolar modo per le operazioni di fine anno.

Le nuove disposizioni prevedono che il ***"diritto di detrazione dell'IVA sui beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi entro i termini di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"***.

L'applicazione "combinata" delle nuove disposizioni sopra illustrate, oltre a creare tutta una serie di problematiche a livello di procedure informatiche, rischia di penalizzare pesantemente le imprese che potrebbero non vedersi riconosciuto il diritto al credito IVA, in particolar modo in occasione delle operazioni di fine anno.

Infatti in base alle nuove regole, l'IVA di una fattura relativa ad un'operazione "effettuata" nel corso del 2017 e ricevuta nei primi mesi del 2018, - in linea generale - potrà essere detratta al più tardi entro il termine di presentazione del modello Iva 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30 aprile 2018 (con la normativa previgente il contribuente avrebbe potuto detrarre l'IVA al più tardi con il mod. IVA 2020 relativo al 2019).

Sul lato pratico, il documento dovrà essere registrato necessariamente nel 2018 ed entro il 30 aprile 2018, senza tuttavia farlo confluire in nessuna liquidazione (né, del 2017, né tantomeno del 2018), in quanto la detrazione dell'imposta potrà essere effettuata esclusivamente nel modello Iva 2018, periodo d'imposta 2017 (si ritiene tuttavia che dovranno essere apportate delle specifiche annotazioni sul registro degli acquisti per dare in qualche modo evidenza dell'operazione).

Per contro, l'IVA sulle fatture datate 2017 e ricevute dopo il 30 aprile 2018, in base al tenore letterale della norma, non potrà confluire in nessuna liquidazione IVA, neppure nel modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017 (nemmeno con la presentazione di una dichiarazione integrativa), e si ritiene non possa essere più detratta, in quanto il termine è scaduto.

A questo proposito giova ricordare che **l'acquirente / committente deve "sanare" l'omessa / irregolare emissione della fattura** da parte del cedente / fornitore, qualora **trascorsi 4 mesi** dall'effettuazione dell'operazione non abbia ricevuto la relativa fattura (provvedendo entro i 30 giorni successivi ad emettere

autofattura in duplice copia, a versare l'imposta dovuta e a presentare all'ufficio competente il documento e il versamento effettuato).

NOTE DI VARIAZIONE IVA

Vi rammentiamo che hanno subito modifiche anche **i termini per operare la detrazione in caso di emissione di note di variazione Iva.**

Anche ricorrendo le fattispecie per le quali l'**articolo 26 DPR 633/1972** non prevede termini per l'emissione della nota di credito, infatti, la **nota di variazione** dovrà essere emessa, comunque, al più tardi con la **dichiarazione relativa all'anno** in cui si è verificato il presupposto per operare la **variazione in diminuzione**.

DECORRENZA

Le disposizioni si applicano **alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**".

Pertanto, per l'imposta non ancora detratta relativa a fatture emesse fino al 31 dicembre 2016, si continua ad applicare la normativa previgente e l'IVA potrà essere detratta con *la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle medesime condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.*

*** *** ***

Auspiciando in un sollecito intervento normativo che renda più coordinate le disposizioni introdotte, raccomandiamo di richiedere costantemente ai propri fornitori le fatture relative agli acquisti effettuati e di sollecitare quelle con data di fine anno, in modo da poterle registrare tempestivamente per non perdere il diritto alla detrazione sull'IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI